



GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL PROCEEDO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 09/03/2012

-----

ADDI' 09/03/2012 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 112 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

POLVERINI	Renata	Presidente	FORTE	Aldo	Assessore
CIACCHETTI	Luciano	Vice Presidente	LOLLI BRIGIDA	Francesco	"
ARMENI	Fabio	Assessore	MALCOTTI	Luca	"
BIRINDELLI	Angela	"	MATTEI	Marco	"
BUCNIEMPO	Teodoro	"	SANTINI	Fabiana	"
CANGEMI	Giuseppe Emanuele	"	SENTINELLI	Gabriella	"
CETICA	Stefano	"	ZAPPALÀ	Stefano	"
DI PAOLANTONIO	Pietro	"	LEZZA	Maria	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

\*\*\*\*\* OMISSIS

ASSENTI: ARMENI

DELIBERAZIONE N. 91

Oggetto:

Approvazione delle Linee guida concernenti modalità e termini di comunicazione, per via telematica, degli arrivi e delle presenze alla Regione Lazio e all'Amministrazione provinciale competente per territorio, da parte dei soggetti titolari di autorizzazione o gestori di esercizio ricettivo, ai fini della rilevazione statistica del movimento turistico regionale (D.R. n. 13/2007, articolo, come modificata dalla D.R. n. 17/2011).



91 - 9 MAR. 2012 R

OGGETTO: Approvazione delle *Linee guida* concernenti modalità e termini di comunicazione, per via telematica, degli arrivi e delle presenze alla Regione Lazio e all'Amministrazione provinciale competente per territorio, da parte dei soggetti titolari di autorizzazione o gestori di esercizio ricettivo, ai fini della rilevazione statistica del movimento turistico regionale (L.R. n. 13/2007, art. 28, come modificata dalla L.R. n. 17/2011).



### LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore al Turismo e Marketing del Made in Lazio

- VISTO** l'art. 117 della Costituzione Italiana;
- VISTO** lo Statuto della Regione Lazio;
- VISTA** la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** il R.R. 6 settembre 2002, n. 1, "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale" e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA** la L.R. 6 agosto 2007 n. 13, "Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo)" e successive modifiche;
- VISTO** l'art. 20 della L.R. n. 13/2007 relativo alla istituzione presso l'Assessorato regionale competente in materia di turismo dell'Osservatorio regionale del turismo, al fine di monitorare il settore turistico attraverso l'acquisizione, la gestione e la diffusione delle informazioni e dei dati statistici relativi al flusso tra domanda e offerta turistica regionale;
- VISTI** i Regolamenti regionali n. 16 del 24 ottobre 2008 (*Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere*), n. 17 del 24 ottobre 2008 (*Disciplina delle strutture ricettive alberghiere*) e n. 18 del 24 ottobre 2008 (*Disciplina delle strutture ricettive all'aria aperta*) e successive modificazioni, emanati ai sensi della L.R. n. 13/2007;
- VISTA** la deliberazione di Giunta Regionale n. 444 del 30 settembre 2011 con la quale sono state individuate le modalità di funzionamento e i compiti dell'Osservatorio stesso;



**VISTA**

L.R. 16 dicembre 2011, n. 17, "Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" e successive modifiche)", pubblicata su BURL n. 48 del 28 dicembre 2011;

**VISTO**

l'art. 28, comma 1, della L.R. n. 13/2007 - così come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera a) della citata L.R. n. 17/2011 - per effetto del quale tutti i soggetti titolari di autorizzazione o gestori di esercizio ricettivo sono tenuti a comunicare per via telematica, gli arrivi e le presenze alla Regione e all'Amministrazione provinciale competente per territorio, ai fini della rilevazione statistica del movimento turistico regionale;

**VISTO**

l'art. 28, comma 1/bis, della L.R. n. 13/2007 - comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lettera b) della L.R. n. 17/2011 - nella parte in cui prevede che la Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della L.R. n. 17/2011, adotti con propria deliberazione specifiche Linee guida concernenti modalità e termini delle comunicazioni di cui al suddetto comma 1 dell'art. 28, al fine di garantire uniformità su tutto il territorio regionale;

**VISTO**

l'art. 31, comma 11 della L.R. n. 13/2007 - così come sostituito dall'art. 2, comma 1, della L.R. n. 17/2011 - per effetto del quale la mancata comunicazione del movimento degli ospiti ai sensi dell'articolo 28 da parte delle strutture ricettive comporta la sanzione amministrativa da 1.000 a 2.000 euro;

**VISTO**

l'art. 31, comma 15 della L.R. n. 13/2007 per cui le sanzioni di cui al suddetto comma 11 sono irrogate dalla Provincia competente e i relativi importi sono introitati e trattenuti dallo stesso ente e destinati alle funzioni conferite in materia di turismo;

**CONSIDERATO**

che le rilevazioni del movimento dei clienti nelle strutture ricettive avvengono sulla base del Modello ISTAT C/59, appositamente predisposto dall'Istituto Nazionale di Statistica;

**TENUTO CONTO**

che l'attuale sistema di trasmissione dei dati del movimento turistico da parte dei soggetti presenti sul territorio risulta caratterizzato per la maggior parte dall'invio dei modelli ISTAT C/59 in forma cartacea e solo in parte in forma telematica tramite sistemi di trasmissione diversificati a livello provinciale e forniti da operatori privati;



91 - 9 MAR. 2012 R



**RAVVISATA**

l'esigenza di predisporre un sistema di acquisizione dei dati statistici a livello telematico che consenta agli operatori di ademp.ere agli obblighi di legge con tempestività e, soprattutto senza oneri a carico delle rispettive aziende, sia tramite l'inserimento *on line* dei dati contenuti nel Modello ISTAT C/59, attraverso il collegamento via internet alla procedura informatica regionale, sia tramite l'importazione telematica dei dati dal Modello ISTAT C/59 per le strutture che utilizzano un proprio programma gestionale;

**VISTA**

l'allegata proposta di *Linee guida* concernenti modalità e termini di comunicazione per via telematica - tramite il Portale del Turismo e del Made in Lazio, [www.ilmiolazio.it](http://www.ilmiolazio.it) - degli arrivi e delle presenze alla Regione Lazio e all'Amministrazione provinciale competente per territorio, da parte dei soggetti titolari di autorizzazione o gestori di esercizio ricettivo, ai fini della rilevazione statistica del movimento turistico regionale, di cui all'Allegato "A", che forma parte integrante della presente deliberazione;

all'unanimità

### **DELIBERA**

di approvare le *Linee guida* concernenti modalità e termini di comunicazione per via telematica - tramite il Portale del Turismo e del Made in Lazio, [www.ilmiolazio.it](http://www.ilmiolazio.it) - degli arrivi e delle presenze alla Regione Lazio e all'Amministrazione provinciale competente per territorio, da parte dei soggetti titolari di autorizzazione o gestori di esercizio ricettivo, ai fini della rilevazione statistica del movimento turistico regionale, di cui all'Allegato "A" (*Linee guida*), che forma parte integrante della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

LA PRESIDENTE: F.to Renata FOLVERINI  
IL SEGRETARIO: F.to Paolo IACONIS

ROMA 12 MAR 2012



**Linee guida concernenti modalità e termini di comunicazione, per via telematica  
- tramite il Portale del Turismo e del Made in Lazio [www.ilmiolazio.it](http://www.ilmiolazio.it) -  
degli arrivi e delle presenze alla Regione Lazio e all'Amministrazione provinciale competente  
per territorio, da parte dei soggetti titolari di autorizzazione o gestori di esercizio ricettivo,  
ai fini della rilevazione statistica del movimento turistico regionale**

(L.R. n. 13/2007, artt. 28 e 31, come modificati dalla L.R. n. 17/2011).

### Premesse

L'art. 20 della LR 13/2007 (*Organizzazione del sistema turistico laziale*) ha istituito, presso l'Assessorato regionale competente in materia di turismo, l'*Osservatorio regionale del Turismo*, al fine di monitorare il settore turistico attraverso l'acquisizione, la gestione e la diffusione delle informazioni e dei dati statistici relativi al flusso tra domanda e offerta turistica regionale.

Con successiva Deliberazione della Giunta Regionale n. 444 del 30/9/2011 sono state individuate le modalità di funzionamento dell'*Osservatorio regionale del turismo* e i compiti di seguito indicati, al fine di fornire uno strumento di conoscenza a supporto della programmazione e pianificazione regionale di settore:

- la raccolta e l'analisi dei dati relativi ai flussi turistici nella Regione con cadenze e modalità in collaborazione con Province e Comuni;
- la realizzazione di indagini congiunturali periodiche presso le strutture ricettive, mirate a monitorare l'andamento e le dinamiche dei flussi turistici nella Regione e a valutare tendenze, ciclicità e fabbisogni del settore;
- l'elaborazione di ricerche specifiche di approfondimento su tematiche e fenomeni di particolare rilevanza per il contesto regionale, ivi compreso il monitoraggio delle attività realizzate;
- la comunicazione e la diffusione delle informazioni, derivanti dalle attività di ricerca, l'analisi e l'elaborazione dei dati, tramite la redazione di rapporti e documenti e l'utilizzo di idonei e diversificati strumenti di divulgazione (*internet, media, materiali vari*).

La Legge Regionale n. 17/2011 (BURL n. 48 del 28/12/2011) ha recentemente modificato gli artt. 28 e 31 della Legge Regionale n. 13/2007, prevedendo l'obbligatorietà della trasmissione telematica alla Regione Lazio dei dati sui flussi turistici (in particolare su arrivi e presenze nelle strutture ricettive), in coerenza con le riforme per la modernizzazione della Pubblica Amministrazione, rivolte al miglioramento del funzionamento in termini di economicità, efficienza e efficacia, attraverso lo sviluppo di sistemi informativi pubblici.

In particolare l'art. 28, comma 1, della L.R. n. 13/2007 - così come modificato dal 'art. 1, comma 1, lettera a) della citata L.R. n. 17/2011 - prevede che tutti i soggetti titolari di autorizzazione o gestori di esercizio ricettivo siano tenuti a comunicare per via telematica, gli arrivi e le presenze alla Regione e all'Amministrazione provinciale competente per territorio, ai fini della rilevazione statistica del movimento turistico regionale.

L'art. 28, comma 1/bis, della L.R. n. 13/2007 – comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lettera b) della L.R. n. 17/2011 – prevede inoltre che la Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della L.R. n. 17/2011, adotti con propria deliberazione specifiche *Linee guida* concernenti modalità e termini delle comunicazioni di cui al suddetto comma 1 dell'art. 28, al fine di garantire uniformità su tutto il territorio regionale.

Nel settore turistico, come è noto, l'attività di programmazione e pianificazione delle politiche pubbliche richiede la tempestiva e costante conoscenza di informazioni certe, attendibili, omogenee e confrontabili sui flussi turistici del territorio.

Quanto sopra è realizzabile solo attraverso l'informatizzazione delle procedure di raccolta dei dati, in sostituzione degli attuali sistemi, caratterizzati finora, e per la maggior parte, da acquisizione in formato cartaceo (mediante invio via fax dei Modelli ISTAT C/59 dalle strutture turistiche) e, per una parte residuale, tramite sistemi informatici locali.

In attuazione delle suddette modifiche legislative, la Regione Lazio ha realizzato, con il supporto tecnico di LAit spa (*Lazio Innovazione Tecnologica*), e messo a disposizione un nuovo Sistema informativo per la raccolta e la gestione dei dati relativi ai movimenti turistici nel territorio regionale.

La Regione Lazio si avvale, per la gestione del Sistema informativo sui dati relativi ai movimenti turistici nel territorio regionale, della collaborazione di LAit spa, società strumentale della Regione che ha, tra i propri obiettivi, la promozione e lo sviluppo delle tecnologie informatiche e telematiche del territorio regionale in attuazione della LR 20/2001 (*Norme per la promozione della costituzione della società regionale per l'informatica*).

Il Sistema informativo, già disponibile gratuitamente *on line* sul sito [www.ilmiolazio.it](http://www.ilmiolazio.it), consente a tutti i soggetti titolari di autorizzazione o gestori di esercizio ricettivo l'invio telematico alla Regione dei dati richiesti dal Modello ISTAT C/59 e, in particolare, dei dati sulle presenze giornaliere.

La trasmissione dei dati per via telematica, attraverso un unico Sistema informativo, di supporto all'*Osservatorio regionale per il Turismo*, avrà ricadute estremamente positive sull'acquisizione, sulla gestione, sull'elaborazione e sulla divulgazione delle informazioni sui movimenti turistici nel territorio laziale e sulla conoscenza dell'andamento del settore.

Le presenti *Linee guida* definiscono, in attuazione dell'art. 28, comma 1/bis, della L.R. n. 13/2007, le modalità e i termini di comunicazione per via telematica - tramite il Portale del Turismo e del Made in Lazio, [www.ilmiolazio.it](http://www.ilmiolazio.it) - degli arrivi e delle presenze alla Regione Lazio e all'Amministrazione provinciale competente per territorio, da parte dei soggetti titolari di autorizzazione o gestori di esercizio ricettivo, ai fini della rilevazione statistica del movimento turistico regionale.

## **I. Modalità e termini di comunicazione dei dati per via telematica**

L'accesso al Sistema informativo per la trasmissione telematica, da parte di tutti i soggetti titolari di autorizzazione o gestori di esercizio ricettivo, dei dati sui movimenti turistici, contenuti nel Modello ISTAT C/59, avviene tramite il Portale del Turismo e del Made in Lazio, [www.ilmiolazio.it](http://www.ilmiolazio.it), dotato di una apposita area dedicata.

Il Sistema consente agli operatori di adempiere agli obblighi di legge con tempestività e, soprattutto senza oneri a carico delle rispettive aziende, s.a tramite l'inserimento *on line* dei dati contenuti nel Modello ISTAT C/59, attraverso il collegamento via internet alla procedura informatica regionale, s.a tramite l'importazione telematica dei dati dal Modello ISTAT C/59 per le strutture che utilizzano un proprio programma gestionale.

Nel corso del 2012, è prevista una prima fase iniziale di utilizzazione del Sistema informativo per la comunicazione per via telematica dei dati relativi ai movimenti turistici, secondo le tipologie di strutture e le scadenze temporali, di seguito indicate:

Tipologie di strutture	Scadenze per la registrazione sul Sistema informativo regionale e la trasmissione telematica dei dati
<ul style="list-style-type: none"><li>- tutti gli alberghi, contrassegnati con 5 stelle lusso e 5 stelle;</li><li>- tutti gli alberghi contrassegnati con 4 stelle;</li><li>- tutti gli alberghi contrassegnati con 3 stelle.</li></ul>	15 Luglio 2012
<ul style="list-style-type: none"><li>- tutti gli alberghi contrassegnati con 2 stelle;</li><li>- tutti gli alberghi contrassegnati con 1 stella;</li><li>- motel;</li><li>- residenze turistico-alberghiere;</li><li>- campeggi;</li><li>- villaggi turistici</li></ul>	15 Settembre 2012
<ul style="list-style-type: none"><li>- bed &amp; breakfast;</li><li>- alloggi in affitto gestiti in forma imprenditoriale;</li><li>- affittacamere;</li><li>- case per ferie;</li><li>- ostelli della gioventù;</li><li>- alloggi agro-turistici;</li><li>- rifugi montani.</li></ul>	15 Novembre 2012

Durante la fase iniziale, tutti i soggetti titolari di autorizzazione o gestori di esercizio ricettivo verranno informati e sensibilizzati ad utilizzare il Sistema informativo, da parte della Regione Lazio, anche attraverso l'Agenzia regionale del turismo e con la collaborazione degli Enti Locali (Province e Comuni) e delle Associazioni di categoria.

Decorso i termini sopra indicati, la trasmissione telematica dei dati diventerà obbligatoria per tutti i soggetti titolari di autorizzazione o gestori di esercizio ricettivo.

Si precisa inoltre che la rilevazione e la registrazione dei dati hanno cadenza giornaliera come previsto dalle vigenti normative. I dati devono essere trasmessi *on line* attraverso il Sistema informativo possibilmente entro le 24 ore successive al giorno di riferimento.

In ogni caso, considerato che l'Ufficio del Sistema Statistico Regionale deve trasmettere i dati all'ISTAT entro la fine del mese successivo a quello di rilevazione, i dati relativi all'intero mese devono essere trasmessi *on line* entro e non oltre il giorno 5 del mese successivo a quello di riferimento.

La mancata trasmissione dei dati per via telematica comporterà, ai sensi dell'art. 31, comma 11 della L.R. n. 13/2007, l'irrogazione delle sanzioni di cui al successivo punto V.

## **H. Destinatari delle Linee guida e utenti del Sistema informativo**

Le presenti *Linee guida* sono rivolte a tutti i soggetti titolari di autorizzazione o gestori di esercizio ricettivo, nonché agli Enti locali (Province e Comuni) e alle Associazioni di categoria, al fine di assicurare la piena e completa conoscenza del Sistema informativo per la trasmissione telematica dei dati, l'uniformità delle procedure di utilizzazione del Sistema stesso e l'espletamento delle attività istituzionali di rilevazione dei dati sui movimenti turistici.

La gestione degli accessi al Sistema informativo per la raccolta e la gestione dei dati relativi ai movimenti turistici nel territorio regionale consentirà, alla struttura regionale competente in materia di turismo, di accreditare le seguenti tipologie di utenti per l'accesso alla banca dati regionale:

- tutti i soggetti titolari di autorizzazione o i gestori di esercizio ricettivo, previa registrazione attraverso l'apposita procedura informatica (di cui al successivo punto III), per consentire:
  - a) l'inserimento *on line* dei dati contenuti nel Modello ISTAT C/59;
  - b) in alternativa, l'importazione telematica dei dati del Modello ISTAT C/59 da un file in formato *xml* per le strutture che utilizzano un proprio programma gestionale.
- le Province per l'accesso e la consultazione dei dati relativi all'ambito territoriale di propria competenza per consentire l'espletamento dei compiti di cui all'art. 4, comma 3, lettere a) e b) della L.R. n. 13/2007, nonché all'art. 31 della medesima L.R. n. 13/2007.  
A tal proposito, ciascuna Provincia individuerà la struttura provinciale e i soggetti referenti per l'accesso e la consultazione della banca dei dati relativi all'ambito provinciale, inoltrando apposita richiesta di abilitazione alla struttura regionale competente in materia di turismo.
- i Comuni per l'accesso e la consultazione dei dati relativi all'ambito territoriale di propria competenza per consentire l'espletamento dei compiti di cui all'art. 5, comma 1, lettera b) e comma 3, lettere a) e b) della L.R. n. 13/2007.  
A tal proposito, ciascun Comune individuerà la struttura comunale e i soggetti referenti per l'accesso e la consultazione della banca dei dati relativi all'ambito comunale, inoltrando apposita richiesta di abilitazione alla struttura regionale competente in materia di turismo.

In riferimento alla registrazione e al trattamento dei dati statistici ogni soggetto abilitato all'accesso, è tenuto a rispettare le norme vigenti relative al rispetto della *privacy* e del segreto statistico. Pertanto sono assolutamente vietate la diffusione e la pubblicazione dei dati in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo.

Si rammenta che l'ISTAT (*Istituto Nazionale di Statistica*) conduce la rilevazione dei dati sul *Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi* in attuazione del *Programma Statistico Nazionale*, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 Marzo 2011.

L'indagine si riferisce a tutte le strutture ricettive (alberghiere ed extralberghiere) operanti sul territorio nazionale e, a partire dai dati riferiti al mese di Gennaio 2012, viene svolta nel rispetto del Regolamento (UE) n. 692/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 Luglio 2011, relativo alla raccolta dei dati statistici nel settore del turismo.

L'Ufficio del Sistema Statistico Regionale della Regione Lazio ha l'obbligo di trasmettere i dati all'ISTAT che provvederà alla validazione e alla successiva diffusione dei dati statistici ufficiali.

### **III. Procedure per la trasmissione e la gestione telematica dei dati da parte dei soggetti titolari di autorizzazione o gestori di esercizio ricettivo**

Le procedure operative per la trasmissione e la gestione telematica dei dati da parte dei soggetti titolari di autorizzazione o gestori di esercizio ricettivo sono dettagliatamente illustrate nella *Guida operativa (Manuale utente C59 - Osservatorio Lazio)* e nelle *Video Guide*, consultabili sul Portale del Turismo e del Made in Lazio, [www.ilmiolazio.it](http://www.ilmiolazio.it).

Per problematiche tecniche connesse all'inserimento dei dati e all'utilizzo del Sistema informativo è possibile contattare il seguente indirizzo *e.mail*: [assistenza59@ilmiolazio.it](mailto:assistenza59@ilmiolazio.it)

Il Sistema informativo consente di poter effettuare le seguenti operazioni:

- a) Registrazione nell'area dedicata del Portale per ottenere le credenziali di accesso;
- b) Compilazione e gestione *on line* dei dati relativi al profilo della struttura;
- c) Gestione dei dati relativi ai movimenti giornalieri della struttura tramite: compilazione manuale *on line* del Modello ISTAT C/59; oppure, in alternativa, importazione dei dati dal programma gestionale della struttura, ove esistente;
- d) Gestione dei dati relativi ai movimenti mensili della struttura;
- e) Visualizzazione di statistiche sulla singola struttura.

#### **a) Registrazione nell'area riservata del Portale per ottenere le credenziali di accesso**


Tramite il Portale del Turismo e del Made in Lazio [www.ilmiolazio.it](http://www.ilmiolazio.it), è possibile accedere all'apposita area dedicata del Portale *Trasmissione C/59* per avviare il processo di registrazione al Sistema informativo, compilando tutti i campi obbligatori relativi alla tipologia di struttura e attendendo il messaggio di conferma di avvenuta registrazione.

Dopo aver ottenuto le credenziali di accesso e scelto una propria *password*, è possibile accedere all'area dedicata.

#### **b) Compilazione e gestione *on line* dei dati relativi al profilo della struttura**

Il Sistema informativo consente la compilazione, la modifica e la gestione *on line* dei dati sulla singola struttura relativamente alle seguenti categorie di informazioni:

- 1) Dati anagrafici (denominazione, partita IVA, codice fiscale, telefono, *e.mail*, fax, sito web, eventuale software gestionale);
- 2) Classificazione ISTAT (tipo esercizio; tipologia; sotto-tipologia; autorizzazione; n. autorizzazione) e classificazione regionale (tipo esercizio; tipologia; categoria esercizio);
- 3) Localizzazione della struttura (indirizzo; cap; provincia, comune) e visualizzazione su mappa;
- 4) Capacità (n. camere, n. posti letto e n. bagni) come da dichiarazione annuale ed effettivamente disponibili nel mese (ivi compreso il n. di giornate di apertura);

- 
- 5) Responsabile dell'inserimento e della trasmissione dei dati (cognome, nome, posizione occupata, telefono, fax, *e.mail*);
  - 6) Eventuali informazioni sui servizi offerti al turista (attrezzature, descrizione della struttura, carte di credito, prezzi, *etc.*);
  - 7) Eventuali immagini da riprodurre sul Portale;
  - 8) Codici della struttura da utilizzare per l'invio dei *file xml*;
  - 9) Gestione e modifica della *password* di accesso al Sistema.

**c) Gestione dei dati relativi ai movimenti giornalieri della struttura tramite compilazione manuale *on line* del Modello ISTAT C59 oppure, in alternativa, tramite importazione dal programma gestionale della struttura, ove esistente**

Attraverso il Sistema informativo è possibile inserire *on line* giornalmente tutti i dati sui movimenti della struttura (n. arrivi per paese di provenienza; n. partenze; *etc.*) ed eventuali informazioni aggiuntive.

Il Sistema effettua automaticamente una serie di controlli di coerenza sui dati inseriti e consente di visualizzare la disponibilità giornaliera di camere e posti letto.

Per le strutture dotate di un proprio programma gestionale, il Sistema offre la possibilità di importare il *file* generato dal gestionale, contenente i dati sui movimenti giornalieri previsti dal Modello ISTAT C/59. In tal modo si evita di inserire manualmente i dati.

**d) Gestione dei dati relativi ai movimenti mensili della struttura**

Il Sistema informativo consente alla singola struttura di trasmettere mensilmente i dati dopo aver inviato correttamente i dati giornalieri e di visualizzare la disponibilità mensile (n. camere disponibili e occupate; n. posti letto; n. bagni; n. giornate di apertura) e i movimenti mensili (n. arrivi per provenienza dall'Italia o dall'estero; n. partenze; *etc.*).

**e) Visualizzazione di statistiche sulla singola struttura**

Il Sistema informativo consente alla singola struttura ricettiva di poter effettuare alcune statistiche periodiche, per anno e mese di rilevamento, e di visualizzarne i relativi grafici.

#### **IV. Modalità di pubblicazione del Sistema informativo**

Durante la prima fase di utilizzazione del Sistema informativo, la Regione Lazio provvederà ad individuare, con il supporto tecnico di LAit spa (*Lazio Innovazione Tecnologica*), le modalità e gli strumenti più appropriati e capillari (ad es.: invio di comunicazioni per posta, per *e.mail* e/o di *newsletter*; pubblicità a mezzo stampa; organizzazione di incontri *ad hoc*, *etc.*) per garantire la conoscenza, presso gli operatori turistici del territorio regionale, del Sistema informativo per la raccolta e la gestione dei dati relativi ai flussi e pubblicizzarne l'utilizzo dalla fase iniziale fino a pieno regime.

Al fine di sensibilizzare al massimo tutti i soggetti titolari di autorizzazione o gestori di esercizio ricettivo, la Regione si avvarrà anche della collaborazione degli Enti Locali (Province e Comuni) e delle Associazioni di categoria.

## **V. Verifiche, controlli e sanzioni**

L'articolo 31, comma 11 della L.R. n. 13/2007 (come sostituito dall'art. 2, comma 1, della L.R. n. 17/2011) prevede che la mancata comunicazione del movimento degli ospiti ai sensi dell'articolo 28 da parte delle strutture ricettive comporti la sanzione amministrativa da 1.000 a 2.000 euro.

Il comma 15 del medesimo articolo 31 stabilisce che le sanzioni, di cui al suddetto comma 11, siano irrogate dalla Provincia competente per territorio e che i relativi importi siano introitati e trattenuti dallo stesso Ente.

Al fine di assicurare l'uniformità delle procedure nel territorio regionale, l'articolazione e le modalità di applicazione delle sanzioni saranno successivamente concordate tra la Regione e le Province.

Per consentire alle Province le opportune verifiche in merito alla trasmissione dei dati da parte dei soggetti titolari di autorizzazione o gestori di esercizio ricettivo, la Regione Lazio fornirà a ciascuna Provincia un'utenza per l'accesso al Sistema informativo relativamente ai dati del proprio ambito provinciale.

La Regione provvederà altresì a segnalare alle Province eventuali criticità e carenze informative da parte dei soggetti titolari di autorizzazione o gestori di esercizio ricettivo, riscontrate in corso di esercizio del Sistema informativo.

## **VI. Riferimenti normativi**

Per quanto riguarda l'organizzazione del sistema turistico laziale si fa riferimento alle seguenti normative:

- Legge Regionale n. 13 del 6/8/2007, *Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo)* e successive modifiche;
- Legge Regionale n. 17 del 16/12/2011, *Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14).*

Per quanto riguarda il segreto statistico, la tutela della riservatezza e i diritti degli interessati si fa riferimento alla vigente normativa in materia, di seguito riportata:

- Regolamento (UE) n. 692/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6/7/2011, relativo alle statistiche europee sul turismo;
- Decreto legislativo 6/9/1989, n. 322 e successive modificazioni e integrazioni. *Norme sul Sistema Statistico Nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto Nazionale di Statistica*, artt. 6-

- bis (*Trattamenti dei dati personali*), 7 (*Obbligo di fornire dati statistici*), 8 (*Segreto d'ufficio degli addetti agli uffici di statistica*), 9 (*Disposizioni per la tutela del segreto statistico*), 14 (*Programma statistico nazionale*);
- Decreto del Presidente della Repubblica 7/9/2010, n. 166, *Regolamento recante il riordino dell'Istituto Nazionale di Statistica*;
  - Decreto legislativo 30/6/2003, n. 196, *Codice in materia di protezione dei dati personali*, come modificato dal D.L. 6/12/2011, n. 201, pubblicato su GU 6/12/2011, n. 284, convertito con modificazioni in Legge 22/12/2011, n. 214, art. 2 (*Finalità*), art. 4 (*Definizioni*), artt. 7-10 (*Diritti dell'interessato*), art. 13 (*Informativa*), artt. 28-30 (*Soggetti che effettuano il trattamento*), artt. 104-110 (*Trattamento per scopi statistici o scientifici*);
  - *Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale* (all. A3 del Codice in materia di protezione dei dati personali, D. Lga. 30/6/2003, n. 196);
  - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31/3/2011, *Approvazione del Programma Statistico Nazionale per il triennio 2011-2013* (s.o. n. 181, GU del 2/8/2011, serie generale).

Per quanto riguarda, in particolare, il trattamento dei dati personali si fa riferimento al Regolamento regionale n. 1 del 6/9/2002, *Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale*, Capo V (*Trattamento dei dati personali*) artt. 473-498 e successive modificazioni ed integrazioni.

